Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Giovedì, 20 gennaio 1927 - ANNO V** — **Numero 15**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: **Alessadria:** *A. Boffi.* — **Ancona**: *G. Fogola.* — **Aquila:** *F. Agnelli.* — **Arezzo:** *A. Pellegrini.* — **Ascoli Piceno:** (*). — **Avellino:** *C. Leprino.* — **Bari:** *Fratelli Favia.* — **Belluno:** *S. Benetta.* — **Benevento:** *E. Tomaselli.* — **Bergamo:** *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — **Bologna:** *L. Cappelli.* — **Bolzano:** *L. Trevisini.* — **Brescia:** *E. Castoldi.* — **Cagliari:** *R. Carta-Raspi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — **Campobasso:** (*). — **Carrara:** *Libreria Bajni.* — **Caserta:** *Ditta F. Croce e Figlio.* — **Catania:** *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — **Catanzaro:** *V. Scaglione.* — **Chieti:** *F. Piccirilli.* — **Como:** *C. Nani e C.* — **Cosenza:** (*). — **Cremona:** *Libreria Sonzogno.* — **Cuneo:** *G. Salomone.* — **Ferrara:** *Lunghini e Bianchini.* — **Firenze:** *Armando Rossini.* — **Fiume:** *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — **Foggia:** *G. Pilone.* — **Forlì:** *G. Archetti.* — **Genova:** *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — **Girgenti:** *L. Bianchetta.* — **Grosseto:** *F. Signorelli.* — **Imperia:** *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — **Lecce:** *Libreria Fratelli Spacciante.* — **Livorno:** *S. Belforte e C.* — **Lucca:** *S. Belforte e C.* — **Macerata:** *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — **Mantova:** *Arturo Mondovi.* — **Messina:** *G. Principato; V. Ferrara.* — **Milano:** *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — **Modena:** *G. T. Vincenzi e nipote.* — **Napoli:** *Libreria Internazionale Paravia-Treves; E. Majolo e figlio.* — **Novara:** *R. Guaglio.* — **Padova:** *A. Draghi.* — **Palermo:** *O. Fiorenza.* — **Parma:** *D. Viannini.* — **Pavia:** *Succ. Bruni Marelli.* — **Perugia:** *Simonelli.* — **Pesaro:** *O. Semprucci.* — **Piacenza:** *V. Porta.* — **Pisa:** *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — **Pola:** *E. Schmidt.* — **Potenza:** (*). — **Ravenna:** *E. Lavagna e F.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — **Reggio Emilia:** *L. Bonvicini.* — **Roma:** *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — **Rovigo:** *G. Marin.* — **Salerno:** *P. Schiavone.* — **Sansevero (Foggia):** *Venditti Luigi.* — **Sassari:** *G. Ledda.* — **Siena:** *Libreria San Bernardino.* — **Siracusa:** *G. Greco.* — **Sondrio:** *E. Zarucchi.* — **Spezia:** *A Zacutti.* — **Taranto:** *Fratelli Filippi.* — **Teramo:** *L. d'Ignazio.* — **Torino:** *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — **Trapani:** *G. Banci.* — **Trento:** *M. Disertori.* — **Treviso:** *Longo e Zoppelli.* — **Trieste:** *L. Cappelli.* — **Udine:** *P. Miani e C.* — **Venezia:** *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — **Verona:** *R. Cabianca.* — **Vicenza:** *G. Galla.* — **Zara:** *E. de Schönfeld.* — **Tripoli:** *Libreria Fichera.* — **Bengasi:** *Francesco Russo.* — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — **All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la** *Libreria italiana*, **Rue du 4 septembre.** — (*) **Provvisoriamente** presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'**Istituto Geografico** Militare sono in vendita **anche presso gli Uffici postali del Regno.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 12.

Aumento del sussidio annuo all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, col quale, fra altro, venne autorizzata la spesa annua di L. 50,000 per sussidio a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato;

Riconosciuta la necessità di migliorare la cennata concessione onde mettere in grado l'Istituto di provvedere alla maggiore spesa di mantenimento dei propri convitti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1927, il sussidio annuo di lire 50,000, a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, stabilito dall'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, è elevato a L. 300,000, affinchè l'Istituto stesso possa provvedere alle maggiori spese di mantenimento dei propri convitti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 97. — COOP

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 11.

Istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, che istituiva un ufficio stenografico alle dipendenze del Ministro per l'interno;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, riguardante il divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

Per tale servizio è istituito un ufficio centrale, con sede in Roma; e possono essere istituiti, in quelle località che il Capo del Governo ritenga necessario, uffici locali.

Art. 2.

Il capo dell'ufficio centrale è scelto dal Capo del Governo tra i funzionari delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, di grado non inferiore al sesto. Egli è coadiuvato da altri funzionari, anch'essi scelti dal Capo del Governo nei ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno.

I capi degli uffici locali sono scelti dal Capo del Governo tra i funzionari delle Amministrazioni suindicate, di grado non inferiore al nono.

Detti capi di ufficio sono coadiuvati da personale tecnico.

Art. 3.

Il personale tecnico del servizio stenografico è tratto esclusivamente dal personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, che abbia i requisiti necessari per il disimpegno dello speciale servizio, da accertarsi secondo le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo. Comunque, nel passaggio dal ruolo della rispettiva Amministrazione in quello tecnico del servizio stenografico, non si può essere collocati in un grado superiore a quello immediatamente successivo al grado già occupato.

Quando non sia possibile provvedere nei sensi suindicati, il Capo del Governo ha facoltà di indire pubblici concorsi, determinandone, con suo decreto, le norme e le modalità.

L'ammissione a tali concorsi è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Il personale tecnico del servizio stenografico fa parte del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Quando si tratta di prendere deliberazioni concernenti il personale del ruolo speciale del servizio stenografico, al Consiglio di amministrazione e a quello di disciplina partecipa il capo dell'ufficio centrale.

Art. 5.

Le promozioni del personale tecnico del servizio stenografico hanno luogo secondo le disposizioni d'indole generale relative ai rispettivi gruppi.

Con decreto del Capo del Governo, sono stabilite le norme e le modalità degli esami, che siano prescritti dalle suindicate disposizioni.

Art. 6.

Il Capo del Governo ha facoltà di istituire, con suo decreto, corsi di stenografia, ai quali possono partecipare soltanto i dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Detti corsi sono tenuti, in Roma, da tecnici del servizio stenografico.

Il personale ammesso a frequentare i corsi continua a percepire lo stipendio, i supplementi di servizio attivo ed ogni altro assegno di carattere continuativo, inerenti al rispettivo grado e servizio.

Qualora si tratti di personale non residente in Roma, a quello civile è corrisposta una diaria giornaliera di L. 20, e al personale militare, nonchè agli agenti di pubblica sicurezza, una diaria pari a quella prevista dai rispettivi regolamenti, per i servizi fuori residenza.

La diaria di cui sopra è a carico del Ministero dell'interno.

A carico dello stesso Ministero è corrisposta al personale ammesso a frequentare i corsi, che si trovi in posizione di disponibilità, una diaria di L. 15, se residente in Roma, e di L. 35, se proveniente da altre località.

Art. 7.

L'ufficio stenografico, istituito alla dipendenza del Ministro per l'interno con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, è soppresso.

La tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, è abrogata e sostituita dalla tabella *A*, annessa al presente decreto.

Il personale tecnico, già assegnato al soppresso ufficio stenografico di cui al primo comma del presente articolo, viene collocato nei gradi corrispondenti della tabella *A*, annessa al presente decreto.

Art. 8.

Nella prima attuazione dei ruoli organici di cui all'annessa tabella *A*, il Capo del Governo ha facoltà di riprendere in esame le domande presentate, entro il 31 luglio 1925, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, e di provvedere al collocamento in detti ruoli delle persone che abbiano i requisiti richiesti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, del merito e della capacità tecnica di ciascuno.

Egualmente nella prima attuazione dei detti ruoli organici, il posto di archivista capo può essere conferito, a scelta del Capo del Governo, fra il personale attualmente in servizio presso l'ufficio stenografico.

Art. 9.

Per la costituzione e il funzionamento del servizio stenografico istituito col presente decreto, il Capo del Governo è autorizzato a procedere a nuove nomine di personale tecnico di ruolo e ad assumere personale tecnico non di ruolo, in deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, non eccedendo il numero delle vacanze di organico.

Art. 10.

Nella prima attuazione dei ruoli organici di cui all'annessa tabella *A*, il Capo del Governo è autorizzato a fare promozioni nel personale, già assunto a posti compresi nella tabella *A* del R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, anche in deroga alle disposizioni d'indole generale relative ai rispettivi gruppi, richiamate nell'art. 5.

Art. 11.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 95. — COOP

TABELLA *A*.

Ruoli organici del personale del servizio stenografico di S. E. il Capo del Governo.

Gruppo *B*.

Personale tecnico.

Grado	Numero dei posti	
6° Direttore superiore tecnico del servizio stenografico	1	
7° Direttori tecnici di ufficio di 1ª classe	4	
8° Direttori tecnici di ufficio di 2ª classe, e stenografi capi	9	
9° Stenografi principali	20	
10° Stenografi 11° Stenografi aggiunti	34	
		68

Gruppo *C*.

Grado	Numero dei posti	
9° Aiutanti stenografi capi	15	
10° Aiutanti stenografi principali	25	
11° Primi aiutanti stenografi	40	
12° Aiutanti stenografi	50	
		130

Personale d'ordine.

Gruppo *C*.

Grado	Numero dei posti	
9° Archivista capo	1	
10° Primo archivista	1	
		2
		200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Primo Ministro Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 13.

Costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di contribuire alla costituzione di una azienda che abbia per oggetto lo svolgimento di ogni attività in Italia, nelle Colonie ed all'estero relativa alla produzione, alla lavorazione ed al commercio del tabacco, del sale e del chinino e loro prodotti secondari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a contribuire, sino alla concorrenza di dieci milioni di lire, alla formazione del capitale azionario della costituenda Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) avente per oggetto lo svolgimento in Italia, nelle Colonie ed all'estero, di ogni attività relativa alla produzione, alla lavorazione ed al commercio del tabacco, del sale, del chinino e loro prodotti secondari, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi sulle privative fiscali.

Art. 2.

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a contribuire alla formazione del capitale azionario suddetto sino alla concorrenza di due milioni e cinquecentomila lire ciascuno.

Art. 3.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata ad eventuali aumenti di capitale della suddetta Società, anche mediante apporti di singole attività mobiliari ed immobiliari in possesso dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Le modalità delle partecipazioni suindicate saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

A componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società e per la gestione della Società medesima potranno essere eletti ed adibiti anche funzionari dello Stato.

Art. 6.

La somma indicata nell'art. 1 del presente decreto sarà prelevata dal fondo accantonato ai sensi del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 990, per spese aventi per fine la ricostituzione economica e la difesa militare della Nazione.

Art. 7.

Tutti indistintamente gli atti della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) per la costituzione e per lo svolgimento della gestione dell'Azienda avranno lo stesso trattamento in materia di tasse stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I titoli di ogni specie, emessi dalla Società predetta, saranno esenti dalla tassa di negoziazione.

I redditi di esercizio della Società medesima saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile per cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua costituzione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 99. — COOP

Numero di pubblicazione 125.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 15.

Norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 agosto 1912, n. 1079, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio per la trasmissione fonica dei telegrammi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni abbonato al telefono potrà ricevere o trasmettere i telegrammi a mezzo della propria linea telefonica, per il tramite di un apposito ufficio di dettatura di cui agli articoli seguenti.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 0.50 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 0.30 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 2.

E' istituito il servizio di trasmissione per telefono di telegrammi trasmessi da persone che accedono ai posti telefonici pubblici.

E' pure istituito il servizio di trasmissione di telegrammi diretti a persone che accedono ai posti telefonici pubblici.

Art. 3.

Per ogni rete urbana o gruppi di più reti comprendenti le linee interurbane relative potrà essere istituito un ufficio che si chiamerà Ufficio dettatura telegrammi.

Art. 4.

Per il servizio di trasmissione dei telegrammi da e per gli abbonati non collegati direttamente alla centrale presso cui trovasi l'Ufficio dettatura, e da o per le persone presso i posti telefonici pubblici, in genere, verrà pagata oltre la tassa telefonica stabilita per le conversazioni scambiate sulle linee [illegible] a di cui all'art. 1.

[illegible]t. 5.

Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono l'ufficio telegrafico invierà a mezzo posta in franchigia al domicilio degli abbonati i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi.

L'ufficio telegrafico trasmetterà pure con lo stesso mezzo le copie a coloro che avranno ricevuto o trasmesso telegrammi a mezzo dei posti pubblici, semprechè rilascino il proprio indirizzo all'ufficio telefonico.

Prima del recapito dei telegrammi in arrivo dovrà applicarsi sui modelli 30 la stampigliatura « trasmesso per telefono ».

La fornitura al concessionario dei modelli 25 per la scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico dell'Amministrazione telegrafica.

Art. 6.

Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione telegrafica delle somme dovutele per i telegrammi in partenza sia dal domicilio degli abbonati che dai posti telefonici pubblici.

Nessuna responsabilità spetta all'Amministrazione telegrafica della trasmissione dei telegrammi per telefono.

Art. 7.

L'istituzione degli Uffici di dettatura nei gruppi di reti urbane di cui al precedente art. 3 verrà determinata di volta in volta d'accordo con l'Amministrazione telegrafica, stabilendo anche le modalità di trasmissione dei telegrammi a posti telefonici pubblici e ad abbonati esistenti in località fornite di ufficio telegrafico, a cui sia ugualmente opportuno estendere questo servizio per ragioni di comodità e differenze di orario.

Art. 8.

L'Ufficio dettatura è gestito direttamente dal concessionario del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane.

L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.

Art. 9.

Nei centri in cui viene istituito l'Ufficio dettatura, l'Amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente alla Società concessionaria il locale idoneo allo scopo, nello stesso edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il recapito all'Ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere telefonati agli abbonati.

Quando la distanza o la poca importanza delle zone servite sia tale da non giustificare l'istituzione di un Ufficio dettatura, il ricevitore telegrafico avrà l'obbligo di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e partenza, dietro compenso di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque sia il numero delle parole.

La stessa somma sarà corrisposta all'Amministrazione telegrafica, quando il servizio nei detti centri sia disimpegnato da personale di ruolo.

Art. 10.

Nessun deposito si deve fare da chi usufruisce del solo servizio di recapito.

Per il servizio di trasmissione vale il deposito a garanzia delle tasse delle conversazioni interurbane.

In mancanza di tale deposito verranno stabilite norme dal Ministero delle comunicazioni.

Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative alla trasmissione fonica dei telegrammi.

Art. 11.

Non è ammessa azione di responsabilità civile in conseguenza degli eventuali errori nella trasmissione fonica dei telegrammi.

Art. 12.

La gestione delle linee e degli uffici fonotelegrafici è riservata esclusivamente all'Amministrazione dei telegrafi.

Sono abrogate tutte le disposizioni non conformi al presente decreto, il quale entrerà in vigore il 15 febbraio 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 109. — COOP

Numero di pubblicazione 126.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 14.

Proroga dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1658, con cui sono conferiti fino al 31 dicembre 1926 al conte gr. uff. Guido Visconti di Modrone, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica », i poteri del Consiglio stesso;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della completa costituzione dell'Ente nazionale « L'Italica », di prorogare il termine predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal R. decreto 3 settembre 1926, numero 1658, per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica » è prorogato al 31 dicembre 1927 e fino a tale data sono confermati al conte gr. uff. Guido Visconti di Modrone tutti i poteri del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 100. — COOP

Numero di pubblicazione 127.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 16.

Facoltà al Governo del Re di dispensare dal servizio magistrati dell'ordine amministrativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1927, il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i magistrati dell'ordine amministrativo, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ai magistrati dell'ordine amministrativo, dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2300.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 110. — COOP

Numero di pubblicazione 128.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2305.

Cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvato con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;
Visto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 144, contenente disposizioni circa la cauzione da prestarsi dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte nella stessa provincia;
Visto il Nostro decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette che si rendono vacanti nel corso del decennio;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, circa i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme speciali per la determinazione della cauzione globale da prestarsi da Casse di risparmio assuntrici di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le esattorie delle imposte dirette e ricevitorie provinciali che vengano assunte, in una Provincia, da una Cassa di risparmio la quale abbia un fondo liquido di oltre 50 milioni accantonato nella riserva ordinaria, è data facoltà al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, di determinare caso per caso un'unica cauzione in misura globale nella somma che riterrà congrua, avuto riguardo alla situazione dell'Istituto, alla massa dei depositi che amministra e a tutto il complesso degli oneri derivanti dalle gestioni assunte.

In tali casi l'accettazione, l'approvazione, la sostituzione, e lo svincolo della cauzione competono al Ministero delle finanze, sentiti il Prefetto e gli enti interessati.

Quando la cauzione sia prestata nelle forme consentite dall'art. 6 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1497, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, determinerà anche tutte le modalità necessarie per conservare integra la garanzia cauzionale.

In ogni caso per l'adempimento degli obblighi dei contratti, l'ente assuntore, oltre che con la cauzione di cui ai commi precedenti, risponde, a tenore dell'art. 16, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, con tutti i suoi beni applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V,
Atti del Governo, registro 256, foglio 96. — COOP

Numero di pubblicazione 129.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2306.

Misura del compenso da corrispondere pel corrente anno scolastico ai rivenditori incaricati della distribuzione delle pagelle scolastiche per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle spese di distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col citato art. 3 del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la vendita al pubblico delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, sarà, pel corrente anno scolastico, corrisposto ai rivenditori, al momento dell'acquisto delle medesime, uno speciale compenso di centesimi 20 per ogni pagella.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere agli stanziamenti in bilancio per il pagamento dell'aggio indicato nel precedente art. 1 e delle altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V,
Atti del Governo, registro 256, foglio 98. — COOP

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1926, n. 2314.

Modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 7 febbraio 1926, n. 168, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2001, e 16 maggio 1926, n. 897;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla riforma di alcune disposizioni contenute nei Regi decreti-legge sull'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e sulla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici, e per gli agenti rurali;
Inteso il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici principali ed i secondari, in caso di riconosciuta necessità, possono essere trasformati in uffici di 1ª classe gestiti da funzionari di ruolo coadiuvati da supplenti oppure da impiegati esecutivi di cui all'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

La trasformazione è disposta con decreto motivato del Ministro per le comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, hanno vigore con effetto dal 1° luglio 1924.

L'ultimo comma dell'art. 14 del citato Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in caso contrario il suo rapporto di servizio è risoluto, tranne che l'Amministrazione giudichi il ritardo dovuto a straordinarie esigenze di servizio o ad altri eccezionali motivi ».

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie e la opportunità dei provvedimenti di cui al precedente comma e in ogni altro caso non demandato ad organo speciale, è riservato al Ministro per le comunicazioni ».

Al capoverso dell'art. 55 è sostituito il seguente:

« L'applicazione di tale tariffa è limitata a otto viaggi all'anno di corsa semplice per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori ed a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».

Art. 3.

I titolari degli uffici secondari ed i ricevitori postali telegrafici sono dispensati dal compiere le sostituzioni delle cauzioni comunque costituite e dal prestare i complementi eventualmente dovuti in base a disposizioni anteriori al 1° luglio 1926. Delle sostituzioni e dei complementi stessi, però, si tiene calcolo a tutti gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Tali disposizioni sono estese, in quanto siano applicabili, ai gerenti assunti in servizio prima del luglio 1926, nonchè ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed ai gerenti, comunque cessati dal servizio anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il termine del 30 giugno 1926 stabilito nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, è prorogato al 31 marzo 1927.

Dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del nuovo termine non è applicabile l'art. 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Il titolare dell'ufficio secondario od il ricevitore postale telegrafico, anche se cessato dal servizio, continua a garantire con la cauzione individuale la propria gestione fino a quando non abbia eseguito i versamenti prescritti dall'articolo 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, in una delle forme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

A datare da tale epoca subentra la garanzia collettiva della Cassa mutua anzidetta, anche per le gestioni precedenti comprese le eventuali gerenze, nei limiti e con le forme di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

Art. 5.

Per le cauzioni individuali svincolate di diritto a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, le Amministrazioni, cui spetta cancellare il vincolo cauzionale, sono tenute a provvedervi indipendentemente da ogni altra formalità entro due mesi dalla esibizione dei titoli da parte degli interessati.

Art. 6.

Ferme le disposizioni degli articoli 19 e 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, è parificato, agli effetti delle imposte e tasse, alle Amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Alle domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed ai documenti che le corredano sono applicabili le disposizioni dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

La esenzione dalle tasse postali accordata all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, dall'art. 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è estesa al servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Art. 7.

Nei giudizi attivi e passivi la rappresentanza delle singole gestioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è affidata al direttore tecnico dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

Art. 8.

I rapporti e le contestazioni per qualsiasi causa, e comunque sorte, relative alle concessioni di pubblicità, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, ed alla loro esecuzione, sono regolati e definiti:

a) a norma del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, fra Stato, concessionari e sub-concessionari;

b) a norma dell'art. 8 del Regio decreto-legge stesso, fra concessionario e sub-concessionario od assuntore, determinandosi che in caso di ricorso gli arbitri delle parti saranno nominati rispettivamente dal concessionario e dal sub-concessionario od assuntore.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni:

a) di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, in relazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al decreto di sua costituzione. La modificazione è fatta di concerto col Ministro per le finanze;

b) di autorizzare il versamento ad un fondo complessivo delle somme di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e degli interessi di cui al successivo art. 10, salva l'assegnazione di corrispondenti quote ai conti individuali nei casi di chiusura e di totali prelevamenti dai conti stessi, da determinarsi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza con l'approvazione del Ministro.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 108. — COOP

Numero di pubblicazione 131.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2270.
Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Padova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 55. — COOP

Statuto della R. Scuola d'ingegneria di Padova.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La R. Scuola di ingegneria di Padova ha per fine d'impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile ed in ingegneria industriale, di provvedere al perfezionamento degli ingegneri e di altri laureati in taluni rami delle discipline tecniche, di promuovere lo sviluppo scientifico nel campo dell'ingegneria, e di studiare, dal punto di vista scientifico-tecnico, i problemi relativi alla conoscenza ed all'utilizzazione delle risorse italiane con speciale riguardo a quelle della regione veneta.

Art. 2.

I corsi, che conducono alla laurea in ingegneria civile ed a quella in ingegneria industriale, hanno la durata di tre anni.
Al perfezionamento si provvede in seminari con corsi di studio di durata annuale o biennale.

Art. 3.

Lo studente al momento dell'iscrizione riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati gli insegnamenti da seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 4.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario aver seguito i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola di ingegneria quinquennale ed aver superato i relativi esami.
A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 5.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. Università di Padova il biennio propedeutico è costituito dai seguenti insegnamenti:
1. Analisi algebrica ed infinitesimale;
2. Fisica sperimentale (biennale);
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4. Geometria analitica e proiettiva;
5. Disegno d'ornato e di architettura elementare (biennale);
6. Calcolo infinitesimale;
7. Geometria descrittiva con applicazioni;
8. Meccanica razionale;
9. Statica grafica (semestrale).

Per gli aspiranti alla laurea in ingegneria industriale sono aggiunti ai precedenti gli insegnamenti di:
Mineralogia;
Chimica organica.

Art. 6.

Coloro che abbiano compiuto il primo o secondo anno di ingegneria civile o industriale in un'altra R. Scuola triennale di ingegneria oppure il terzo o il quarto anno in una R. Scuola quinquennale possono, in base al documento dei loro studi ed esami e per deliberazione che il Consiglio della Scuola prenderà caso per caso, essere iscritti rispettivamente al secondo od al terzo anno del triennio d'ingegneria civile o industriale, sottostando alle provvidenze che il Consiglio della Scuola dovrà, in caso di ammissione, stabilire affinchè nell'ulteriore corso di studi si completino la preparazione e gli esami relativi alle materie dei corsi precedenti.

Art. 7

Per i laureati in ingegneria civile aspiranti alla laurea in ingegneria industriale o viceversa e per i laureati in inge-

gneria navale, in architettura, in fisica, in chimica aspiranti alla laurea in ingegneria civile od a quella in ingegneria industriale, la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dagli aspiranti che siano forniti del prescritto titolo di studi medi, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale i medesimi possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esami, e l'ordine degli studi.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 8.

Gli insegnamenti costitutivi del triennio per la laurea in ingegneria civile sono i seguenti:

I anno:

1. Elementi di fisica teorica;
2. Chimica applicata;
3. Mineralogia e geologia applicata;
4. Elementi delle costruzioni;
5. Elementi delle macchine;
6. Meccanica applicata alle costruzioni (prima parte);
7. Meccanica applicata alle macchine (prima parte);
8. Idraulica generale.

II anno:

1. Meccanica applicata alle costruzioni (seconda parte);
2. Meccanica applicata alle macchine (seconda parte);
3. Topografia con elementi di geodesia (prima parte);
4. Termotecnica;
5. Elettrotecnica;
6. Costruzioni (prima parte);
7. Macchine (prima parte);
8. Architettura tecnica (prima parte);
9. Idraulica tecnica.

III anno:

1. Costruzioni (seconda parte);
2. Macchine (seconda parte);
3. Architettura tecnica (seconda parte);
4. Topografia con elementi di geodesia (seconda parte);
5. Strade ordinarie e ferrovie;
6. Economia rurale ed estimo;
7. Materie giuridiche ed amministrative;
8. Igiene applicata all'ingegneria.

Art. 9.

Gli insegnamenti costitutivi del triennio per la laurea in ingegneria industriale sono i seguenti:

I anno:

1. Elementi di fisica teorica;
2. Chimica applicata;
3. Mineralogia e geologia applicata;
4. Elementi delle costruzioni;
5. Elementi delle macchine;
6. Meccanica applicata alle costruzioni (prima parte);
7. Meccanica applicata alle macchine (prima parte);
8. Idraulica;
9. Chimica teorica (prima parte).

II anno:

1. Meccanica applicata alle costruzioni (seconda parte);
2. Meccanica applicata alle macchine (seconda parte);
3. Topografia;
4. Termotecnica;
5. Elettrotecnica;
6. Costruzioni (prima parte);
7. Macchine (prima parte);
8. Tecnologie elettriche;
9. Misure elettriche (prima parte);
10. Impianti elettrici (prima parte);
11. Chimica teorica (seconda parte);
12. Chimica industriale (prima parte) con esercitazioni di analisi;
13. Macchinari chimici (prima parte) con disegni.

III anno:

1. Costruzioni (seconda parte);
2. Macchine (seconda parte);
3. Costruzioni industriali;
4. Materie giuridiche ed amministrative;
5. Igiene applicata all'ingegneria;
6. Strade ordinarie e ferrovie;
7. Complementi di elettrotecnica;
8. Misure elettriche (seconda parte);
9. Impianti elettrici (seconda parte);
10. Chimica metallurgica e metallografia;
11. Chimica industriale (seconda parte) con preparazioni;
12. Macchinari chimici (seconda parte) con disegni.

Gli studenti hanno diritto di scelta fra il complesso delle materie, 9 (primo anno), 11, 12, 13 (secondo anno), 10, 11, 12 (terzo anno), ed il complesso delle materie 8, 9, 10 (secondo anno), 6, 7, 8, 9 (terzo anno).

Art. 10.

I corsi sono normalmente annuali. Tuttavia il Consiglio della Scuola può limitarli fino a un semestre o estenderli fino a due interi anni scolastici, a seconda dello sviluppo che reputi opportuno dare ai vari insegnamenti.

Art. 11.

Oltre i predetti insegnamenti costitutivi, possono essere impartiti nella Scuola i seguenti altri:

1. Costruzioni marittime e navigazione interna;
2. Idraulica fluviale;
3. Impianti idroelettrici;
4. Acquedotti e fognature;
5. Bonifiche ed irrigazioni;
6. Agraria generale (come introduzione all'ingegneria agraria);
7. Meccanica superiore tecnica;
8. Tecnologia meccanica;
9. Costruzioni aeronautiche;
10. Motori aeronautici;
11. Edilizia e costruzioni rurali;
12. Disegno tecnico;
13. Telegrafia e telefonia;
14. Trazione elettrica;
15. Lingua tedesca;
16. Lingua inglese.

Alcuni degli anzidetti insegnamenti possono essere resi obbligatori, per deliberazione del Consiglio della Scuola.

Art. 12.

L'insegnamento impartito a titolo privato acquista titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, quando il corso del libero docente abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli del corso ufficiale e risponda alle prescrizioni dell'art. 59 del Regolamento predetto.

TITOLO III.

Esami di profitto e di laurea.

Art. 13.

Ogni insegnante deve accertarsi, durante l'anno, del profitto dell'allievo con le prove orali, scritte, grafiche e pratiche che creda opportuno stabilire.

Art. 14.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo di regola alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 15.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere gli esami di profitto sopra tutte le materie elencate nel piano di studi, prima di essere ammesso all'esame di laurea.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 16.

La forma delle prove (scritte, orali, grafiche, pratiche) che costituiscono ciascun esame di profitto viene stabilita dal Consiglio dei professori, su proposta della Commissione esaminatrice relativa.

Art. 17.

L'esame di laurea consiste in prove scritte, grafiche ed orali e precisamente:

a) svolgimento estemporaneo di un progetto specifico per il gruppo di discipline per le quali il candidato abbia optato;

b) serie di interrogazioni su argomenti che attestino la coltura teorico-pratica del candidato nelle varie discipline attinenti alla laurea cui aspira;

c) discussione sugli elaborati grafici e sulle esperienze e prove compiute durante il corso degli studi.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice per ciascun esame di profitto è costituita di almeno tre membri fra i quali devono essere compresi gli insegnanti delle discipline oggetto dell'esame ed un membro estraneo scelto fra i liberi docenti o professionisti o funzionari tecnici di pubbliche amministrazioni. Uno dei membri può essere scelto tra gli aiuti e gli assistenti non addetti alla materia d'esame.

La Commissione esaminatrice per l'esame di laurea è costituita di sette professori ufficiali della Scuola, oltre il Direttore, che la presiede, ed un membro estraneo scelto fra i liberi docenti.

TITOLO IV.

Ordinamento degli Istituti.

Art. 19.

Il materiale scientifico e didattico della Scuola è ripartito nella Biblioteca centrale, nella officina meccanica centrale e nei seguenti Istituti:

1. Istituto di meccanica applicata e R. Laboratorio per le prove dei materiali da costruzione;
2. Istituto di costruzioni e di ponti e strade;
3. Istituto di macchine;
4. Istituto di idraulica;
5. Istituto di architettura tecnica;
6. Istituto di fisica applicata ed elettrotecnica;
7. Istituto di chimica industriale ed applicata;
8. Istituto di economia rurale ed estimo;
9. Istituto di topografia e geodesia;
10. R. Orto agrario.

A ciascun Istituto presiede un Direttore scelto dal Consiglio della Scuola fra i titolari delle cattedre cui l'Istituto provvede.

Ogni Istituto potrà essere suddiviso in sezioni per deliberazione del Consiglio della Scuola, ed approvazione del Consiglio di amministrazione.

I Direttori della Biblioteca e dell'Officina meccanica sono designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

TITOLO V.

Seminari.

Art. 20.

Presso ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo precedente può essere istituito, su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Consiglio di amministrazione, un seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Il Direttore di ciascun Istituto è anche Direttore del seminario corrispondente.

Ai seminari possono essere inscritti i laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica e gli allievi della Scuola di Ingegneria di Padova che abbiano compiuto tutto il corso degli studi, anche se non abbiano superato tutti gli esami. Sull'ammissione dei giovani giudica il Direttore della Scuola, sentito il parere del Direttore del seminario. Gli ammessi sono considerati come allievi interni.

Il Direttore del seminario prepara il programma degli studi che deve essere sottoposto al Consiglio della Scuola per l'approvazione.

Per conseguire l'attestato di profitto è necessario aver superato gli esami sulle singole materie che il Consiglio della Scuola determinerà come obbligatorie ed aver tenuto inoltre una conferenza sopra argomento stabilito ventiquattro ore prima da apposita Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 18, comma 1°, e presieduta dal Direttore della Scuola.

Art. 21.

Gli inscritti ai seminari sono tenuti a pagare la tassa d'iscrizione e la sopratassa per gli esami di profitto nella misura che la legge stabilisce per gli studenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

TITOLO VI.

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI.

Art. 22.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 23.

L'ammonizione viene fatta direttamente dal Direttore.

Per l'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado il Direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, che giudica a maggioranza di voti e inappellabilmente.

Lo studente incolpato ha diritto di presentare discolpe per iscritto e può chiedere di essere udito.

Art. 24.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Le pene di secondo, terzo e quarto grado vengono comunicate ai genitori o al tutore dello studente. La pena di quarto grado viene comunicata a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le punizioni prese a carico degli studenti vengono registrate nella loro carriera scolastica e trascritte sui fogli di congedo.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore vengono integralmente applicate nella R. Scuola di ingegneria di Padova, nel caso che lo studente punito vi si trasferisca o vi chieda comunque inscrizione.

Art. 25.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dei locali della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 26

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 132.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2225.

Approvazione dello statuto delle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori e di quello dei Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e nello stesso tempo anche alle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori ed ai relativi Sindacati provinciali fascisti aderenti alla Confederazione stessa, ponendosi come condizione che gli statuti delle Federazioni e dei Sindacati fossero presentati, per l'approvazione e pubblicazione, al Ministero delle corporazioni entro un termine ivi fissato, con le modificazioni atte a coordinarli con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e col regolamento 1° luglio 1926, numero 1130;

Ritenuto che la presentazione degli statuti suaccennati ha avuto luogo entro il termine stabilito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo statuto delle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori e lo statuto dei Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 23. — COOP

Statuto delle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita in . . . . . una Associazione sindacale di grado superiore ai sensi degli articoli 6 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 32 e seguenti del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

L'Associazione è denominata « Federazione provinciale dei Sindacati fascisti agricoltori ».

Essa fa parte della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e ne segue le direttive e la disciplina.

La Federazione ha sede in . . . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

La Federazione è formata dai seguenti Sindacati provinciali:

1. *Sindacato provinciale fascista degli agricoltori non coltivatori diretti*, al quale possono essere ammessi gli agricoltori che, come proprietari, affittuali o enfiteuti conducono una azienda agricola servendosi esclusivamente del lavoro manuale di coloni o di operai, comunque ricompensati, estranei alla propria famiglia;

2. *Sindacato provinciale fascista dei piccoli proprietari e fittavoli, diretti coltivatori,* al quale possono essere ammessi gli agricoltori che, come proprietari, affittuali o enfiteuti conducono una azienda agricola o coltivano terreno in gestione propria, valendosi per tutte o per una parte delle opere, del lavoro manuale proprio o dei membri della propria famiglia;

3. *Sindacato provinciale fascista dei proprietari di terre affittate,* al quale possono essere ammessi coloro che posseggono terreni comunque produttivi, classificati o classificabili in catasto, concessi ad altri in affitto o enfiteusi;

4. *Le Unioni provinciali di imprese cooperative esercenti aziende agricole.*

Le società, escluse le cooperative di conduzione agricola, gli enti che posseggono o conducono terreni in Provincia, le proprietà e le aziende indivise, sono ammessi ai Sindacati e sono rappresentati da una persona validamente delegata.

Le persone, società o enti che posseggono o conducono terreni in più Provincie sono ammessi ai Sindacati provinciali solo per la parte di terreno che posseggono o conducono in Provincia.

Art. 3.

In tutti i casi dubbi, decide il Consiglio direttivo della Federazione provinciale.

La decisione è soggetta al ricorso presso la Giunta esecutiva della Confederazione.

Art. 4.

Aderiscono alla Federazione provinciale:

a) il Sindacato provinciale dei tecnici agricoli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 34 del regolamento per l'applicazione della legge sindacale;

b) le associazioni di agricoltori, cooperative, mutue ed affini, i sindacati di produzione, i consorzi, istituti od enti che funzionano in Provincia e che non hanno Federazione o altro raggruppamento più comprensivo per territorio che aderisca alla Confederazione nazionale.

L'ammissione di questi organi aderenti è condizionata alla approvazione, caso per caso, della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Gli organismi aderenti di cui in *b*), quando sono aderenti alla Confederazione come all'art. 4 dello statuto confederale, sono anche, automaticamente, aderenti alla Federazione provinciale.

I rapporti fra organi aderenti e Federazione sono stabiliti o dalla convenzione che hanno con la Confederazione nazionale o da convenzioni speciali locali con la Federazione provinciale. Queste ultime convenzioni debbono essere consentite *a priori* e poi ratificate dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

TITOLO II.

Scopi.

Art. 5.

Scopi della Federazione sono:

1° rappresentare gli agricoltori della Provincia nella loro funzione di datori di lavoro e tutelarne gli interessi, rispetto alle associazioni sindacali di lavoratori agricoli costituite in Provincia e ciò in armonia con le Provincie limitrofe, secondo il concetto fondamentale di collaborazione del sindacalismo fascista e nei limiti imposti dal superiore interesse nazionale, seguendo in tutto le direttive impartite dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

2° mantenere cordiali rapporti con le associazioni sindacali degli operai e dei tecnici agricoli, studiare i metodi di conduzione ed i rapporti di lavoro avendo di mira lo sviluppo sempre maggiore della collaborazione, e l'aumento della produzione;

3° rilevare, studiare e precisare i bisogni dell'agricoltura e degli agricoltori della Provincia per quanto concerne la valorizzazione materiale e morale dell'agricoltura, l'aumento della produzione e l'abbassamento dei costi di produzione, e, a seconda di quanto dispongono gli statuti e gli organi gerarchicamente superiori, prendere le opportune iniziative o presentare voti e proposte alla Confederazione nazionale;

4° promuovere il miglioramento tecnico dell'agricoltura, sviluppando sempre più negli agricoltori la coscienza dei loro doveri e delle loro responsabilità come gestori del massimo patrimonio nazionale;

5° promuovere ed approvare tutte le iniziative locali intese ad ottenere la trasformazione fondiaria in tutte le sue branche, la conservazione e l'incremento del patrimonio forestale, il miglioramento zootecnico, il perfezionamento dei metodi culturali, il miglioramento qualitativo dei prodotti, il miglioramento delle industrie rurali, il conveniente smercio dei prodotti, il credito agrario e quanto altro giova all'aumento e alla valorizzazione della produzione agricola;

6° promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo degli organi associativi degli agricoltori che sotto forma di associazioni cooperative, mutue od affini, società di fatto, consorzi o sindacati di produzione, enti, istituti, si propongano questi scopi;

7° mantenere il collegamento fra i Sindacati provinciali e fra questi e tutti gli organi associativi, enti o istituti formati da agricoltori perchè le loro funzioni si svolgano coordinate in modo da ottenere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

8° valersi della stampa per diffondere i concetti del sindacalismo rurale fascista, le notizie che interessano l'agricoltura e gli agricoltori, e per dibattere i problemi della vita economica e politica che interessano l'agricoltura.

TITOLO III.

Organi.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea federale dei delegati dei Sindacati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Comitato di presidenza;

d) il segretario federale e gli uffici;

e) i revisori dei conti.

Assemblea federale.

Art. 7.

L'assemblea federale è formata:

a) dai delegati di ciascuno dei Sindacati e della Unione di cui all'art. 2 di questo statuto. Il presidente del Sindacato provinciale è, di diritto, fra i delegati del Sindacato stesso;

b) dai membri del Consiglio direttivo;

c) dai rappresentanti degli organi aderenti: associazioni, istituti, enti, ecc., di cui all'art. 4.

Ciascun Sindacato o Unione nomina annualmente un delegato ogni 5000 lire o frazione di 5000 lire di contributo legale pagato dalla categoria che forma il Sindacato o Unione.

Ciascun organo aderente nomina il numero di rappresentanti convenuto o direttamente con la Federazione o con la Confederazione nazionale.

Ciascun delegato ha un voto. In ogni caso i voti degli organi aderenti non possono mai essere superiori ai tre quarti dei voti spettanti, in ciascuna riunione, ai Sindacati e all'Unione.

Art. 8.

Sulle questioni riguardanti i rapporti collettivi di lavoro hanno voto deliberativo soltanto i delegati dei due Sindacati dei conduttori e dell'Unione delle cooperative e i membri del Consiglio direttivo che rappresentano, nel Consiglio stesso, i Sindacati e l'Unione.

Art. 9.

Un delegato può rappresentarne altri del medesimo Sindacato o organo aderente, e la rappresentanza deve essere conferita con lettera.

Art. 10.

I segretari e i tecnici dei Sindacati ed i direttori o segretari degli organi aderenti assistono alle assemblee senza voto.

Art. 11.

L'assemblea federale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci e può essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Consiglio direttivo o ne facciano domanda motivata due dei Sindacati provinciali o lo ordini la Confederazione nazionale.

Il luogo ed il tempo dell'adunanza e l'ordine del giorno debbono essere indicati nell'avviso di convocazione.

Tale avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza, per le assemblee straordinarie, è ammessa la convocazione in un termine di 5 giorni, nel qual caso l'assemblea, prima di iniziare i lavori, deve ratificare la validità della convocazione.

Art. 12.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti metà dei delegati aventi diritto a voto. In seconda convocazione è valida qualsiasi il numero dei delegati presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno due ore dopo la prima. In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda convocazione.

Art. 13.

Se i Sindacati, l'Unione o gli organi aderenti non sono in regola col versamento dei contributi legali e volontari o non hanno ottemperato alle disposizioni dello statuto e del regolamento, i rispettivi delegati non hanno diritto a voto.

Art. 14.

L'assemblea è presieduta dal presidente della Federazione o da uno dei vice-presidenti.

In mancanza di questi, l'assemblea è presieduta, provvisoriamente, dal delegato più anziano ed elegge, a maggioranza di voti presenti, chi deve presiederla.

Sono vice-presidenti della Federazione i presidenti dei tre Sindacati provinciali.

Art. 15.

Le votazioni si fanno per alzata di mano con prova e controprova o per divisione. Su domanda di almeno un decimo dei presenti le votazioni si fanno per appello nominale.

Quando si tratta di elezioni, le votazioni sono segrete.

In ogni caso è ammessa la votazione per acclamazione quando nessuno dei presenti si oppone.

Art. 16.

L'assemblea generale:

a) discute ed approva i bilanci;

b) discute ed approva la relazione del Consiglio direttivo e determina così l'indirizzo della Federazione, sempre nei limiti delle norme emanate dalla Confederazione nazionale;

c) pronuncia il suo voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

d) nomina i revisori dei conti;

e) delibera, nei limiti della sua competenza, l'ammissione di organi aderenti e decide, nei casi controversi, della ammissione di individui o di società o enti ai Sindacati provinciali e all'Unione delle cooperative di conduzione.

Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo è formato:

a) da due rappresentanti eletti da ciascuno dei tre Sindacati provinciali di cui all'art. 2. Uno di questi è il presidente del Sindacato.

Questi rappresentanti hanno, per ciascuno, un voto ogni 10,000 lire o frazione di 10,000 lire di contributo che il proprio Sindacato paga alla Federazione;

b) da un rappresentante per ciascuno degli organi economici aderenti quando ciò risulti dalla convenzione di cui all'art. 4.

Tale rappresentante ha il numero di voti risultante dalla convenzione;

c) dal presidente che ha un voto, ma il suo voto prevale in caso di voti pari;

d) dal segretario federale;

e) dal capo dell'Ufficio tecnico quando vi è.

Questi due hanno voto consultivo;

f) da un rappresentante del Sindacato dei tecnici agricoli di cui all'art. 34 del regolamento 1° luglio 1926, numero 1130, con voto consultivo;

g) da un rappresentante della Unione provinciale delle cooperative agricole di conduzione.

I membri elettivi del Consiglio direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 18.

Quando si tratta di questioni riguardanti i rapporti di lavoro, hanno voto deliberativo soltanto i rappresentanti dei tre Sindacati e quelli della Unione delle cooperative agricole di conduzione aventi funzione di datore di lavoro.

Il rappresentante del Sindacato dei tecnici agricoli, in questi casi, deve essere sentito, ed il suo parere deve essere messo a verbale.

Per tutte le altre votazioni, ai rappresentanti dei tre Sindacati e dell'Unione deve essere attribuito un numero complessivo di voti che superi di almeno un terzo il numero complessivo di voti spettanti agli altri rappresentanti.

Art. 19.

Il Consiglio si riunisce quante volte lo ritenga opportuno il presidente, e lo richiedano i rappresentanti di due dei Sindacati provinciali o la maggioranza numerica di rappresentanti degli organi economici aderenti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere la indicazione del luogo e del tempo della riunione e l'ordine del giorno.

La riunione è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei voti; in seconda convocazione, qualsiasi il numero dei voti presenti.

La seconda convocazione può essere fissata anche un'ora dopo la prima, e questo deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

In casi di urgenza, è ammessa la convocazione del Consiglio in più ristretti limiti di tempo.

Art. 20.

Il Consiglio è presieduto dal presidente della Federazione o, in sua assenza, dal vice-presidente designato dal presidente; in difetto di designazione, dal vice-presidente più anziano.

Il segretario federale è segretario del Consiglio.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo:

a) è l'organo consultivo del presidente per la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) compie le funzioni demandategli da questo statuto e dai regolamenti.

Comitato di presidenza.

Art. 22.

Il Comitato di presidenza è formato dal presidente, dai presidenti dei tre Sindacati provinciali (sostituibili, in caso di impedimento, dal loro vice-presidente di Sindacato o da uno dei consiglieri del loro Sindacato, su loro designazione) e da un rappresentante degli organi aderenti e dell'Unione, eletto da questi per accordo fra loro.

Se il presidente federale è presidente di Sindacato, è sostituito in questo secondo posto dal suo vice-presidente.

Il segretario federale è segretario della Presidenza.

Art. 23.

Il Comitato di presidenza compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati al Consiglio e all'assemblea; esprime il suo giudizio su tutti gli atti della Federazione intesi al raggiungimento degli scopi di questa; in caso di urgenza delibera anche in materia riservata all'assemblea e al Consiglio, salvo a chiedere ratifica; prepara i bilanci federali.

Art. 24.

Il Comitato di presidenza si riunisce quante volte il presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazioni sono fatte per lettera o telegramma col lasso di tempo necessario al materiale intervento delle persone dal luogo di loro normale residenza a quello della riunione.

Le adunanze sono valide, qualsiasi il numero degli intervenuti, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 25.

In assenza del presidente, questi è sostituito, nel Comitato, da uno dei tre vice-presidenti, da lui designato.

Presidente.

Art. 26.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, salvo approvazione a norma di legge.

Sono vice-presidenti della Federazione i tre presidenti dei Sindacati provinciali.

In caso di impedimento il presidente della Federazione è sostituito nelle sue funzioni da uno dei tre vice-presidenti da esso delegato; in difetto di delegazione, dal più anziano.

Quando l'impedimento all'esercizio delle funzioni del presidente dura per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, il vice-presidente in carica, o, in difetto, il segretario federale, debbono avvertire con lettera raccomandata il presidente della Confederazione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 27.

Il presidente rappresenta la Federazione rispetto ai Sindacati, alla Confederazione, al Ministero delle corporazioni, agli altri organi dello Stato, alla Magistratura del lavoro e ai terzi.

Il presidente firma per la Federazione e può delegare ad un vice-presidente e al segretario federale la facoltà di firmare atti specificatamente indicati nella delega che deve risultare o da lettera o dai verbali della Presidenza.

Il presidente è capo della Federazione e risponde direttamente dei suoi atti alla Confederazione nazionale.

In casi di urgenza e valendosi dei suoi poteri discrezionali, può compiere qualsiasi atto amministrativo, sindacale o disciplinare salvo ratifica degli organi federali competenti e della Confederazione nazionale.

Il presidente ha la speciale funzione di curare il collegamento e il coordinamento delle funzioni fra i Sindacati e fra questi e gli organi aderenti.

Art. 28.

Il presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Segretario federale e uffici.

Art. 29.

Il segretario federale dirige la Federazione sotto il diretto controllo e secondo gli ordini del presidente.

E' il capo di tutti gli uffici.

Ufficio tecnico.

Art. 30.

La Federazione costituirà un Ufficio tecnico agrario che ha le seguenti funzioni:

a) dare parere agli organi federali su tutte le questioni tecniche ed economiche interessanti l'aumento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, i rapporti di lavoro e la tutela degli interessi degli agricoltori;

b) studiare i procedimenti tecnici ed i sistemi economici riguardanti l'agricoltura locale per poter rispondere alle richieste di cui in a) e per poter fare, sempre per il tramite del segretario federale, le proposte che ritiene opportune per l'aumento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, i rapporti di lavoro e la tutela degli interessi degli agricoltori;

c) assistere gli agricoltori, nei limiti e con i modi indicati dal presidente, nelle questioni tecniche, economiche, tributarie, sindacali, di lavoro e, in complesso, in tutte le loro funzioni di produttori e di datori di lavoro;

d) diffondere fra gli agricoltori della Provincia le buone norme di agricoltura, i criteri che sono adottati dagli organi sindacali, la coscienza dei doveri che gli agricoltori hanno verso la Nazione e verso le classi che collaborano con loro alla produzione agricola, e ciò a mezzo della stampa, di conferenze pubbliche e di conversazioni private.

L'Ufficio tecnico, nell'adempimento delle sue funzioni, deve portare sempre l'utile contributo della sua obbiettività tecnica ed economica, il più assoluto criterio di collaborazione e il più alto spirito di devozione agli interessi economici della Nazione.

Art. 31.

Nel compiere le sue funzioni l'Ufficio tecnico dovrà uniformarsi alle direttive della Confederazione nazionale e dell'Ufficio tecnico economico superiore di questa.

Art. 32.

L'Ufficio tecnico ha il dovere di mantenersi in costante rapporto di collaborazione con le Cattedre ambulanti, gli enti, gli istituti e organi associativi riconosciuti dalla Federazione, che hanno funzione di studio e di propaganda agricola.

Art. 33.

L'Ufficio tecnico federale può avere sezioni territoriali e può avere sezioni specializzate per determinate branche della produzione agricola.

La istituzione delle sezioni è deliberata dal Consiglio direttivo.

I Sindacati non possono avere ufficio tecnico proprio indipendente da quello federale.

Il Consiglio direttivo può autorizzare l'Unione delle cooperative agricole di conduzione ad avere ufficio tecnico proprio determinando esattamente i rapporti fra questo e l'Ufficio tecnico federale allo scopo di ottenere la uniformità di indirizzo.

Revisori dei conti.

Art. 34.

I revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'assemblea dei delegati, restano in carica un anno e sono rieleggibili.

I revisori dei conti sono scelti normalmente fra i soci dei Sindacati o degli organi aderenti; possono tuttavia essere nominati due revisori scelti fra persone non inscritte nei Sindacati o organi aderenti, quando siano notoriamente competenti in materia amministrativa e contabile e quando rispondano a tutte le condizioni morali e di età volute per l'ammissione nei Sindacati.

Art. 35.

I revisori dei conti nominano fra i tre effettivi il loro presidente; in difetto, il presidente del Collegio dei revisori è nominato dal presidente della Federazione.

I revisori hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio. Il presidente dei revisori deve essere chiamato in seno alla Presidenza, con voto consultivo, quando si tratta della preparazione dei bilanci.

I revisori dei conti hanno diritto di verificare, quando vogliano, la contabilità e la cassa.

Essi debbono esaminare e controllare il bilancio consuntivo e accompagnarlo all'assemblea con una loro relazione.

I revisori dei conti hanno le funzioni demandate dal Codice di commercio ai sindaci delle società per azioni.

TITOLO IV.

Disciplina.

Art. 36.

I Sindacati provinciali che si rendessero colpevoli di mancanze disciplinari, come all'art. 46 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, verranno, a cura del Consiglio direttivo della Federazione provinciale, denunciati alla Confederazione che procederà a norma delle disposizioni degli articoli 46 e seguenti del titolo V del suo statuto.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 37.

I contratti collettivi di lavoro che sono di competenza della Federazione provinciale sono stipulati dal Consiglio direttivo della Federazione il quale può nominare, nel suo seno, una Commissione speciale per dette trattative. A tale Commissione possono essere aggregate persone esperte, scelte dal Consiglio direttivo fra le persone inscritte ai Sindacati aventi diritto di voto, in materia di contratti di lavoro.

Art. 38.

Per i contratti collettivi di lavoro valgono, in quanto riguardano le Federazioni provinciali, le disposizioni del titolo VI, articoli 51 e seguenti, dello statuto della Confederazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 39.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dalla riserva voluta dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

b) dalle somme che, in sede di approvazione di bilancio, l'assemblea federale destinasse a formare speciali riserve e accantonamenti. Queste somme sono gestite direttamente dalla Federazione e sono disponibili secondo le deliberazioni dell'assemblea federale;

c) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione.

L'inventario del patrimonio sociale deve risultare da apposito registro.

Art. 40.

Le entrate ordinarie sono:

a) le somme che saranno assegnate alla Federazione sul totale dei contributi legali pagati dagli agricoltori;

b) le quote spettanti alla Federazione sulla riserva di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti la riserva di cui all'articolo precedente sub a).

Sono entrate straordinarie:

a) le quote spettanti alla Federazione sui contributi volontari pagati dagli inscritti ai Sindacati;

b) gli interessi delle riserve e degli accantonamenti formati come all'articolo precedente sub b);

c) le somme incassate dall'Associazione per qualsiasi altro titolo in competenza di bilancio.

Art. 41.

Sono spese obbligatorie quelle indicate all'art. 62 dello statuto confederale.
Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 42.

L'esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno

Art. 43.

I bilanci, consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, debbono essere presentati all'assemblea federale ordinaria, che si terrà entro i due primi mesi dell'esercizio.

I bilanci sono sottoposti all'approvazione della Confederazione nazionale e, per tramite di questa, al Ministero delle corporazioni, salvo che sia delegata alla Confederazione stessa la funzione di tutela prevista dall'art. 30 lettera *a*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il bilancio preventivo, entro il terz'ultimo mese dell'esercizio precedente a quello al quale si riferisce, deve essere approvato dal Consiglio direttivo e trasmesso alla Confederazione nazionale. L'approvazione della Confederazione consente l'esercizio provvisorio.

TITOLO VII.

Modificazioni allo statuto.

Art. 44.

Il presente statuto può essere modificato per deliberazione dell'assemblea federale regolarmente convocata.

Le modificazioni non sono valide se non preventivamente ammesse dalla Confederazione nazionale e se non sono approvate a norma di legge.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 45.

Finchè non sono compilate le matricole dei contribuenti di cui all'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la determinazione del numero di voti spettanti ai rappresentanti dei Sindacati nell'assemblea e nel Consiglio verrà fatta secondo le norme indicate dalla Confederazione nazionale.

Art. 46.

La Federazione provinciale, ottenuta l'esplicita approvazione della Confederazione nazionale, può assumere le risultanze attive e passive della precedente organizzazione sindacale degli agricoltori, in quanto la Federazione ne rappresenti la continuazione.

In tal caso, la precedente organizzazione deve presentare il suo bilancio di chiusura con la relativa documentazione.

Durante il periodo fra il riconoscimento giuridico e la effettiva riscossione dei contributi legali, il presidente della Federazione provinciale può essere autorizzato dalla Giunta esecutiva della Confederazione nazionale ad assumere impegni finanziari che vincolano legalmente i futuri contributi, limitatamente alle somme necessarie al funzionamento degli uffici durante il periodo suddetto e alle spese necessarie all'eventuale pagamento di passività della precedente organizzazione e all'impianto degli uffici, secondo il bilancio preventivo approvato dalla Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni.
MUSSOLINI.

Statuto dei Sindacati provinciali fascisti agricoltori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita in . . . . una Associazione sindacale unitaria, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, denominata: « Sindacato provinciale fascista (1) » che fa parte della Federazione fascista dei Sindacati agricoltori di . . . . e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, seguendone le direttive e le discipline, accettandone incondizionatamente gli statuti.

Il Sindacato ha sede in . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

Possono essere inscritti al Sindacato (2)....

Essi debbono trovarsi nelle condizioni volute dall'art. 1 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Le società, escluse le cooperative di conduzione di aziende agricole, gli istituti e gli enti, non compresi fra quelli di cui all'art. 3 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, le proprietà e le aziende indivise, sono ammessi al Sindacato e sono rappresentati da persona validamente delegata, avente i requisiti richiesti per i soci.

Art. 3.

Scopo del Sindacato è quello di rappresentare la categoria nella Federazione provinciale.

Ammissione dei soci.

Art. 4.

Le persone che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2, per essere ammesse al Sindacato debbono fare domanda scritta, diretta al presidente del Sindacato.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;
2° età;

---

(1) A seconda dei casi:
degli agricoltori non coltivatori diretti;
dei piccoli proprietari e fittavoli diretti coltivatori;
dei proprietari con beni affittati.

(2) A seconda dei casi:
Gli agricoltori non coltivatori diretti che, come proprietari, affittuali od enfiteuti, conducono una azienda agricola servendosi esclusivamente del lavoro manuale di coloni o di operai, comunque ricompensati, estranei alla propria famiglia.
I piccoli proprietari o fittavoli che, come proprietari, affittuali o enfiteuti conducono una azienda agricola o coltivano terreno in gestione propria valendosi, per tutte o per una parte delle opere, del lavoro manuale proprio o dei membri della propria famiglia.
I proprietari di terreni comunque produttivi, classificati o classificabili in catasto, concessi ad altri in affitto o in enfiteusi,

3° dichiarazione di accettare il criterio della collaborazione e di riconoscere la supremazia dell'interesse nazionale su gli interessi di categoria e privati;

4° dichiarazione di conoscere le finalità e i metodi del sindacalismo fascista come risultano dallo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, e di accettarle insieme alla disciplina sindacale;

5° dichiarazione di impegnarsi a pagare, oltre i contributi legali, quelli volontari che gli organi sindacali deliberassero secondo i loro statuti e secondo le disposizioni di legge.

Quando si tratti di società, istituti od enti come all'ultimo comma dell'art. 2, la domanda, contenente le dichiarazioni di cui in 3°, 4° e 5°, deve essere accompagnata dall'elenco dei dirigenti la società, istituto o ente, dallo statuto, dai regolamenti e da una relazione sulla origine, gli scopi e il funzionamento dell'ente, istituto o associazione.

Il recesso dei soci è ammesso quando il socio cessa di appartenere alla categoria di agricoltori che costituisce il Sindacato.

Coloro che, cessando di appartenere ad una delle tre categorie, entrano a far parte di un'altra, passano di diritto, anche senza loro domanda, fra i soci del Sindacato dell'altra categoria.

I soci recessi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

Organi sociali.

Art. 5.

Sono organi sociali:

a) l'assemblea;

b) il presidente col Consiglio di presidenza;

c) i revisori dei conti.

Assemblea.

Art. 6.

L'assemblea dei soci si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci, per la elezione delle cariche sociali e dei rappresentanti.

I termini di tempo entro i quali debbono essere approvati i bilanci, verranno indicati dalla presidenza della Federazione provinciale, perchè siano in opportuno coordinamento con l'approvazione dei bilanci delle Associazioni sindacali di grado superiore.

Il luogo ed il tempo della convocazione e l'ordine del giorno debbono essere indicati nell'avviso di convocazione che verrà affisso all'esterno della sede e delle eventuali sezioni e all'albo dei Comuni della Provincia, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'assemblea è valida, trascorse due ore da quella indicata, qualsiasi il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Ciascun socio ha un voto.

Non hanno voto i soci che non sono in regola con il pagamento dei contributi sociali obbligatori e volontari.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente.

Hanno diritto di assistere alle assemblee, e di parola, il presidente e il segretario o direttore della Federazione provinciale, anche se non sono soci del Sindacato.

La Confederazione nazionale ha diritto di mandare alle assemblee del Sindacato un suo delegato con diritto di parola.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato alla presidenza della Federazione e a quella della Confederazione nei termini di tempo prescritti per l'affissione.

Art. 7.

L'assemblea dei soci:

a) approva i bilanci;

b) nomina il presidente, salvo l'approvazione della Confederazione e quelle a norma di legge;

c) nomina un vice-presidente e tre consiglieri;

d) nomina i rappresentanti del Sindacato negli organi delle Associazioni di grado superiore secondo le disposizioni degli statuti di queste;

e) nomina i revisori dei conti.

Presidente.

Art. 8.

Il presidente rappresenta il Sindacato rispetto alle Associazioni di grado superiore e ai terzi.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza è sostituito dal vice-presidente. Questo dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Consiglio di presidenza.

Art. 9.

E' formato dal presidente, dal vice-presidente e da tre consiglieri eletti dall'assemblea. I tre consiglieri restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio di presidenza è l'organo consultivo del presidente.

Uno dei tre consiglieri, nominato dal Consiglio di presidenza, compie le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di presidenza si riunisce ogni qualvolta lo convochi il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 10.

L'ufficio del Sindacato ha sede presso gli uffici della Federazione provinciale e i servizi saranno regolati per accordi con la Federazione.

Quando risultasse necessaria la nomina di un segretario del Sindacato questo sarà scelto fra i funzionari della Federazione.

Art. 11.

Il bilancio del Sindacato avrà in entrata ordinaria le somme che verranno assegnate al Sindacato sul totale dei contributi legali pagati dagli agricoltori.

Nessun contributo volontario di qualunque natura può essere deliberato nè applicato dal Sindacato.

Le spese obbligatorie di cui agli articoli 18 e 26 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, sono a carico del bilancio del Sindacato solo per la parte che non è sostenuta direttamente, in forza dei loro statuti e delle disposizioni superiori, dalla Federazione provinciale e dalla Confederazione nazionale.

Art. 12.

I soci che venissero a trovarsi fuori delle condizioni volute dall'art. 1 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, o che mancassero agli impegni assunti con la domanda di ammissione, o che, comunque, venissero meno ai doveri di buon cittadino italiano e di buon agricoltore o danneggiassero materialmente o moralmente la organizzazione sindacale fascista degli agricoltori, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) sospensione dall'esercizio dei diritti dei soci;

c) espulsione.

Le sanzioni sono pronunciate dal Consiglio di presidenza su conforme parere di una Commissione di disciplina for-

mata da tre persone elette annualmente, due dal Consiglio di presidenza e una, che presiede la Commissione, dalla presidenza della Federazione provinciale.

Le sanzioni disciplinari sono soggette a ricorso presso il Consiglio della Federazione.

Per la espulsione è ammesso ricorso, in secondo grado, alla Giunta esecutiva della Confederazione nazionale, che dovrà sentire il parere della Commissione di disciplina confederale, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1927.
Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 9 marzo 1926, col quale il signor Campana Enrico fu Giuseppe, agente di cambio in carica al 7 marzo 1925 presso la Borsa valori di Torino, venne nominato rappresentante del signor Campana Alessandro fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa medesima;

Vista la domanda con la quale il signor Campana Enrico chiede di essere autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio;

Visti gli articoli 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, numero 375, e 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il signor Campana Enrico fu Giuseppe è autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza revocata la sua nomina a rappresentante dell'agente di cambio signor Campana Alessandro fu Giuseppe.

Roma, addì 15 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1927.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale fra gli altri, il signor Zeitun Enrico Felice fu Michele venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Considerato che in data 5 gennaio 1927 detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 5 gennaio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Zeitun Enrico Felice fu Michele da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 14 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1926.
Attivazione del nuovo catasto per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduto la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'articolo 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, od anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 16 gennaio 1927 per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1927.
Autorizzazione dell'apertura in Milano di un'agenzia del Banco Ambrosiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura in Milano (via Lazzaro Papi, n. 2) di una agenzia del Banco Ambrosiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1927.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale, fra gli altri, il signor Codevilla Alfredo fu Gregorio venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista l'istanza 27 settembre 1926 con la quale detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni, cessando effettivamente l'esercizo professionale dal 30 settembre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 30 settembre 1926 sono accettate le dimissioni del signor Codevilla Alfredo fu Gregorio da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 14 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1927.
Nomina del Commissario speciale per l'espletamento dell'incarico di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, col quale fu autorizzata la nomina di un Commissario speciale con l'incarico di presentare al Governo del Re concrete proposte dirette ad assicurare l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio;

Decreta:

L'ispettore superiore del Genio civile Calamonico comm. ing. Franklin è nominato Commissario speciale per l'espletamento dell'incarico, di cui al citato R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1927.
Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Rieti.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RIETI

In esecuzione del decreto-legge n. 50 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 corrente, e concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali in cui figura la nuova provincia di Rieti comprendente il territorio dei soppressi circondari di Cittaducale e Rieti ed in conformità della delega ricevuta dall'on. Ministero dell'interno con telegramma dell'11 corrente mese n. 1439 per la nomina della Commissione straordinaria di questa Provincia;

Visti gli articoli 3 della legge comunale e provinciale e 106 della legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 9 del R. decreto-legge 11 gennaio 1927, n. 50;

Decreta:

E' nominata la Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale di Rieti, nelle persone:

1. Comm. Annibale Marinelli De Marco fu Francesco, presidente.
2. Avv. Cesare Pileri fu Giuseppe, membro.
3. Prof. Giovanni Cicconetti fu Andrea, membro.
4. Comm. dott. Francesco Angelini di Luigi, membro.
5. Avv. Ludovico Boccacci fu Nicola, membro.

Rieti, addì 12 gennaio 1927.

p. *Il Prefetto*: VENUTA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 19 gennaio 1927 - Anno V

Francia	92 —	New York	23.167
Svizzera	445.46	Dollaro Canadese	23.16
Londra	112.289	Oro	447.01
Olanda	9.245	Belgrado	41 —
Spagna	371.18	Budapest (pengo)	4.06
Belgio	3.215	Albania (Franco oro)	446.30
Berlino (Marco oro)	5.50	Norvegia	5.93
Vienna (Schillinge)	3.27	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.75	Rendita 3,50 %	63.45
Romania	12.30	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	119.10	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	21.82	Consolidato 5 %	79.70
Peso argentino carta	9.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62 —

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a premi per la preparazione di serie di fotografie di soggetto agrario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1926, registro n. 6, Ministero dell'economia nazionale, foglio n. 28, con il quale viene indetto un concorso a premi per la preparazione di serie di fotografie di soggetto agrario, da servire nei corsi d'istruzione professionale per giovani contadini;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine del concorso stesso, fissato con l'anzidetto decreto al 31 dicembre 1926;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso a premi per la preparazione di serie di fotografie di soggetto agrario, da servire nei corsi d'istruzione professionale per i giovani contadini, è prorogato al 31 luglio 1927.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.